



Statuto dell'Associazione Giocatori Beachtennis

Noi giocatori di beachtennis, decisi

- a tutelare tutti i giocatori nell'esercizio del beachtennis;
 - a riaffermare la nostra fiducia nei valori sportivi e nella dignità di ogni giocatore in quanto persona umana;
 - a creare le condizioni in cui la giustizia sportiva possa prevalere contro i meri interessi personali;
 - a contribuire alla costruzione di un sistema in cui i giocatori possano raggiungere il massimo grado di piacere e di soddisfazione, personale e collettiva, nel rispetto pieno dell'altro e delle regole;
- e per raggiungere tali fini,
- a praticare la tolleranza e la solidarietà gli uni con gli altri;
 - ad unire le nostre forze e le nostre passioni per assicurare il trionfo della giustizia sportiva e della concordia fra i giocatori di tutti i livelli, e fra i giocatori e gli altri attori del sistema beachtennis;
- abbiamo convenuto di redigere il seguente statuto inteso come documento espressivo dei nostri intenti e come strumento preposto alla loro affermazione e tutela.

ARTICOLO 1 - Istituzione

È istituita la "Associazione Giocatori Beachtennis" (in sigla "AGB"), che usa, come marchio, un simbolo grafico circolare raffigurante un giocatore stilizzato in azione di gioco con la racchetta, costruito con le lettere "agb", su sfondo dorato con contorni blu.

ARTICOLO 2 - Uguaglianza e diritti

Tutti i giocatori sono uguali e liberi nel giocare. Ad ogni giocatore va dunque riconosciuto il diritto di giocare salvo in caso di una sua comprovata violazione dei regolamenti vigenti.

ARTICOLO 3 - Scopi

L'"AGB" si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi, nel precipuo interesse dei propri associati:

- tutela degli interessi morali, professionali ed economici;
- potenziamento e miglioramento delle condizioni di lavoro e di prestigio sociale, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale;
- elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre maggior valorizzazione del prestigio della categoria nel consorzio sociale.

ARTICOLO 4 - Indipendenza

L'"AGB" intende operare in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di poteri commerciali e/o federali. Essa intende altresì assumere piena responsabilità delle proprie azioni in difesa ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo ad un costante miglioramento, a tutti i livelli, della disciplina sportiva in cui essi operano.

ARTICOLO 5 - Sede

L'Associazione ha sede in Cervia (RA), Via Pinarella n.115, c/o "Ristorante il Moro".

ARTICOLO 6 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



ARTICOLO 7 - Assemblea Generale

L'assemblea è costituita dai soci purché iscritti alla "AGB" da almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea e in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno.

La convocazione dell'assemblea è indetta dal Presidente o dal Consiglio direttivo e comunicata a tutti gli iscritti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata, con email o con altri mezzi di comunicazione.

La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato in apertura di seduta.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti, i quali potranno essere espressi anche mediante servizio postale, telefax o qualunque altro mezzo di comunicazione che la presidenza abbia a ritenere idoneo e sufficiente.

Sono ammesse le deleghe ed ogni iscritto può essere portatore di dieci deleghe.

La modifica della sede sociale può essere presa con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti e con una maggioranza dei 2/3 presenti.

ART 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali ed in particolare:

- a) gestione sociale;
- b) bilancio preventivo e consuntivo;
- c) elezione degli organi sociali;
- d) modifica di statuto;
- e) liquidazione dell'associazione.

ARTICOLO 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'"AGB" è eletto dall'Assemblea Generale dei rappresentanti degli associati ed è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri, in rappresentanza dei giocatori di prima fascia, dei giocatori di seconda fascia, della categoria femminile, delle restanti categorie, scelti tra tutti gli associati.

Saranno membri del Consiglio Direttivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo dell'"AGB" rimane in carica per un quadriennio; i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Il Consiglio nel proprio seno:

- a) elegge il Presidente e il Vicepresidente
- b) elegge il Comitato di Presidenza, al quale delega le proprie attribuzioni per la normale gestione dell'Associazione, riservandosi di ratificare le deliberazioni più importanti dello stesso nella prima riunione successiva.
- c) nomina il Segretario.

ARTICOLO 10 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti: a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Fissa ogni anno la quota associativa degli associati.

Il Consiglio direttivo si riunisce due volte l'anno, preferibilmente nei mesi di Aprile e Settembre.

Il Consiglio svolge funzione di indirizzo e di controllo dell'operato del Comitato di Presidenza.



ARTICOLO 11 - Il Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega;
- b) coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione;
- c) adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio nella prima riunione successiva;
- d) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;

ARTICOLO 12 - Comitato di presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente e da 3 (tre) membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

È convocato dal Presidente, ogniqualvolta si ritiene opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.

Esso provvede alle necessità del normale funzionamento dell'Associazione ed è comunque investito di tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo, con l'obbligo per le deliberazioni più importanti di chiederne ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva alle deliberazioni adottate.

ARTICOLO 13 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Consiglio direttivo, da cui è nominato, e il Comitato; collabora all'amministrazione dell'associazione con funzione di coordinamento della tesoreria sempre limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14 - Ammissione universale

L'Associazione è composta dagli associati. Possono far parte dell'Associazione tutti i giocatori tesserati per le varie federazioni nazionali ed internazionali del settore professionistico e non professionistico. Ad ogni giocatore sono riconosciuti tutti i diritti e tutti i doveri enunciati nel presente Statuto, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di livello di gioco, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

ARTICOLO 15 - Procedura d'ammissione

Per far parte dell'Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dall'art.15 del presente Statuto devono inoltrare per iscritto o via email domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La domanda può essere singola o collettiva, tale intendendosi quella inoltrata da più giocatori appartenenti alla stessa associazione sportiva. In ogni caso la domanda deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dall'importo corrispondente alla quota di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

La domanda di ammissione, che implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, deve comunque contenere l'espressa accettazione degli articoli che prevedono la concessione all'"AGB", nei limiti e per le finalità ivi indicati, del diritto all'uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati.

L'Associazione può accogliere fra gli associati anche terzi non tesserati per federazioni o enti sportivi, i quali saranno qualificati come "soci sostenitori". L'ammissione e l'esclusione dei "soci sostenitori" competono al Consiglio Direttivo ed al Comitato di Presidenza dell'Associazione.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di "soci onorari" per particolari benemeritenze verso l'Associazione.

I "soci sostenitori" ed i "soci onorari" hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari.



ARTICOLO 16 - Ammissione

Sulla domanda di ammissione all'AGB decidono il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza dell'Associazione. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera "socio";
- c) accettazione senza riserve del presente statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale.

ARTICOLO 17 - Doveri

Gli associati hanno il dovere:

- a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
 - b) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
 - c) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria;
 - d) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.
- I "soci onorari" sono esentati dal pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 18 - Provvedimenti disciplinari

Gli associati che abbiano violato i doveri di cui all'articolo 18 del presente Statuto, saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione o deplorazione;
- b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;
- c) espulsione definitiva dall'Associazione.

ARTICOLO 19 - Clausola compromissoria interna

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

ARTICOLO 20 - Patrimonio finanziario - Fondo comune

Il patrimonio sociale è rappresentato:

- a) dalle quote associative versate da ciascun associato, ordinario o sostenitore, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune;
- d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità.



ARTICOLO 21 - Estinzione dell'Associazione beachtennis giocatori

L'Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di 3 (tre) del numero degli associati.

F.TI: BUCCELLI GIANLUCA - MARCO ORTOLANI - ALESSADNRO CALBUCCI - CAPPELLETTI STEFANO

